Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 16 gennaio 1930 - ANNO VIII — Numero 12

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 51.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2198.
Approvazione di varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, approvato con legge 12 luglio 1912, n. 866, e il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona nord-ovest della città stessa, approvato con

decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 626;

Vista la domanda presentata dal podestà di Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di sette modificazioni ai detti piani regolatori, adottate con deliberazione dello stesso podestà 23 gennaio 1929 - Anno VII;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che tali varianti presentano tutti i caratteri della pubblica utilità, essendo richieste in parte dalla necessità del coordinamento delle reti stradali cittadine con quelle dei territori recentemente aggregati al comune di Milano, e in parte da esigenze edilizie, comprovate da accordi conchiusi tra l'Amministrazione comunale e molti dei proprietari interessati;

Che, quanto al termine per l'ultimazione delle opere, deve restare immutato quello già vigente per i due piani regolatori originarii;

Viste le leggi su citate e la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le su indicate sette varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, quali risultano da cinque planimetrie di cui quattro in iscala 1:5000, e una in iscala 1:500, tutte bollate in data 30 dicembre 1928 e firmate dal podestà De Capitani, che saranno vistate dal Nostro Ministro proponente.

Rimane fermo per l'attuazione delle varianti il termine vigente per i due piani regolatori originarii.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 52.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2210.

Modifiche al R. decreto 26 giugno 1924, concernente l'istituzione di un corso libero di commercio italo-americano presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visti i Regi decreti 26 giugno 1924 e 29 aprile 1926, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 agosto 1924, registro n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 140, e il 26 maggio 1926, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 386, relativi all'istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova di un corso libero di commercio italo-americano;

Vista la deliberazione del 22 febbraio 1929-VII del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, con la quale si propongono alcune modificazioni al predetto R. decreto 26 giugno 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 3 (1° comma), e 12 del R. decreto 26 giugno 1924, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1924, registro n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 140, col quale viene istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova un corso libero di commercio italo-americano, sono modificati come appresso:

« Art. 1. — Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è istituito un « Corso libero per lo sviluppo delle relazioni commerciali e culturali fra l'Italia e l'America Latina » per coloro che, italiani o stranieri, desiderano completare la loro cultura commerciale con la conoscenza specializzata delle materie teoriche e pratiche, riguardanti il commercio tra l'Italia e l'America Latina ».

« Art. 3 (1° comma). — Le materie fondamentali d'insegnamento sono: la geografia fisica, politica ed economica della regione considerata, ed i problemi dell'emigrazione; la merceologia dei prodotti di importazione e di esportazione di quella regione con speciale riguardo agli scambi con l'Italia; la politica economica; diritto internazionale ».

« Art. 12. — I laureati italiani e stranieri e gli studenti iscritti al 3° ed al 4° corso di un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali o di una Facoltà universitaria non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa d'iscrizione, e gli altri al pagamento di una tassa annua d'iscrizione di L. 50. Tutti coloro che aspirano ad ottenere un certificato di corso compiuto pagheranno una tassa di diploma di L. 50 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 53.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2196.

Istituzione di un corso complementare di preparazione professionale in materia di economia e commercio presso la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste un corso complementare di preparazione professionale in materia di economia e commercio.

Art. 2.

Il corso complementare di preparazione professionale in materia di economia e commercio comprende i seguenti insegnamenti:
1. Diritto fallimentare (corso complementare di diritto commerciale);
2. Procedura civile;
3. Ragioneria professionale;
4. Contabilità di Stato;
5. Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Art. 3.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti del corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 23 — MANCINI.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2215.

Aumento del contributo del comune di Fojano della Chiana a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro del Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2219, concernente il riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro di Fojano della Chiana;
Vista la deliberazione del comune di Fojano della Chiana in data 14 gennaio 1929-VII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo del comune di Fojano della Chiana, di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2219, a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Fojano della Chiana, è aumentato, a partire dal 1929, da L. 23.966 a L. 31.966.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 55.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 2216.

Aumento del contributo del Consiglio provinciale dell'economia di Terni a favore del Regio laboratorio-scuola di Orvieto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1926, n. 993, concernente l'istituzione del Regio laboratorio-scuola di Orvieto;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Terni del 29 novembre 1928-VII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo del Consiglio provinciale dell'economia di Terni, di cui all'art. 3 del R. decreto 2 maggio 1926, n. 993, a favore del Regio laboratorio scuola di Orvieto, è aumentato da L. 10.000 a L. 20.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 56.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2220.

Ulteriore modifica del 1° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1552, emanato ai sensi dell'art. 35 del predetto Regio decreto-legge e concernente

modifica del 1° comma dell'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e con quelli per le comunicazioni, per l'agricoltura e le foreste, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, modificato col R. decreto 7 giugno 1928, n. 1552, è ulteriormente modificato come segue:
« L'Alto Commissario è assistito da un Comitato tecnico amministrativo.
« Detto Comitato sarà costituito dai seguenti funzionari che ne faranno parte di diritto:

1° il vice prefetto;
2° l'ingegnere capo del Genio civile per il servizio generale;
3° il Regio commissario al porto di Napoli od un suo rappresentante;
4° il direttore marittimo di Napoli;
5° l'ingegnere capo dell'ufficio speciale del Genio civile nel porto di Napoli;
6° un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 6°;
7° un ispettore superiore del Genio civile;
8° un delegato del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 6°;
9° il capo della ragioneria dell'Alto Commissariato;
10° il funzionario dirigente il servizio dei lavori pubblici dell'Alto Commissariato;
11° il medico provinciale;
12° il sopraintendente all'arte medioevale e moderna;
13° il sopraintendente alle antichità;
14° un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
15° un delegato del Ministero delle corporazioni;
16° il provveditore agli studi;
17° l'avvocato erariale od un suo delegato;
18° l'ispettore capo del Circolo di Napoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BIANCHI — CIANO — ACERBO — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 39. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 57.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2225.

Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcuni ritocchi alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento per quanto riguarda gli enti ospedalieri militari e gli ufficiali medici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla lettera *e)* dell'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituita la seguente dizione:
« *e)* ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale ».

Art. 2.

L'art. 72 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è sostituito dal seguente:
« Nel Corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale, nel Corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.
« I tenenti colonnelli medici per esser promossi colonnelli devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della Regia aeronautica.
« I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanità.
« I predetti ufficiali, esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui nell'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 3.

Gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sono sostituiti dal seguente:
« Le cariche di direttore degli ospedali sono conferite ai colonnelli od ai tenenti colonnelli medici più anziani ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 4.

Le disposizioni relative al periodo minimo di tempo da compiersi secondo l'art. 2 hanno vigore dal 1° gennaio 1931.

Però pei tenenti colonnelli e pei colonnelli medici da promuovere nel 1931 tale periodo è ridotto ad un anno.

Art. 5.

I tenenti colonnelli medici che avendo rinunciato all'avanzamento in base all'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 846, sono stati, fino alla data della pubblicazione del presente decreto, trattenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 72, potranno continuare ad essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del limite di età, oppure optare per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, nella quale posizione resteranno fino al raggiungimento del limite di età del loro grado.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di trattenere in servizio quegli ufficiali che lo richiedessero. In tal caso però essi non avranno diritto ad ulteriore avanzamento, fino a quando resteranno in servizio, e dovranno essere riassorbiti in organico a mano a mano che si verificheranno altrettante vacanze, destinando volta a volta al riassorbimento un terzo delle vacanze stesse.

Art. 6.

Negli articoli 5 e 6 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed in ogni altra disposizione che concerne gli Ispettorati di sanità di zona e gli ispettori, alle parole: « Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona », « generale medico ispettore », « Ispettorato di zona », « Ispettorato di sanità di zona » sono sostituite corrispondentemente le seguenti dizioni: « Direzione di sanità militare di corpo d'armata », « colonnello direttore di sanità », « Direzione di sanità », « Direzione di sanità di corpo d'armata ».

Art. 7.

Il Governo del Re ha facoltà di introdurre nei regolamenti per l'applicazione ed esecuzione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398 e n. 416, tutte le varianti conseguenti a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 58.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2224.

Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere un vantaggio di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano è concesso un vantaggio con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un trentaduesimo dell'organico del rispettivo grado considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisterà diritto al vantaggio.

Art. 2.

Ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano e che avranno compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi di buon servizio come osservatori, della durata almeno di un mese, sarà concesso un ulteriore vantaggio di carriera con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui matureranno il diritto:

se capitani pari a due trentaduesimi,

se tenenti pari a un sessantaquattresimo,

dell'organico del rispettivo grado considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisterà diritto al vantaggio.

Art. 3.

Il vantaggio conseguibile per i periodi di volo nel grado di capitano, sarà cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano o di tenente per il brevetto, e nel grado di tenente per i periodi di volo con tale grado.

Art. 4.

I vantaggi conseguiti o conseguibili con la promozione in applicazione all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398, con gli esami a scelta, con la Scuola di guerra e col trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore saranno cumulabili con quelli che saranno conseguiti in base agli articoli precedenti.

Art. 5.

I vantaggi di cui ai precedenti articoli sono concessi anche ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano purchè:

a) pel vantaggio conseguibile in base all'art. 1, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo secondo modalità da stabilirsi dal Ministero per accertare se conservano le qualità per esplicare il compito di osservatori;

b) pel vantaggio di cui agli articoli 2, 3 e 4 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera *a*) — per il grado che rivestono attualmente i periodi triennali di volo stabiliti dall'art. 2.

Art. 6.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — sarà promosso al grado superiore non appena si verifichi una vacanza nel ruolo: gli sarà però assegnato il

posto di ruolo e la data d'anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra provvederà a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 59.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2221.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1929-VIII, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per l'esecuzione di urgenti restauri all'edificio del Regio osservatorio astrofisico di Arcetri, che importano la spesa di L. 20,000, si rende necessaria una corrispondente assegnazione al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio.

Ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 20,521,166;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 20,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 133-*bis*: « Spese per lavori di riparazione all'edificio del Regio osservatorio astrofisico di Arcetri ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 40. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 60.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 2186.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

N. 2186. R. decreto 24 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 61.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2190.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Vasia (Imperia).

N. 2190. R. decreto 28 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Vasia (Imperia) viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 62.

REGIO DECRETO 18 novembre 1929, n. 2191.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale San Giacomo » con sede in Monteforte Irpino.

N. 2191. R. decreto 18 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale San Giacomo », con sede in Monteforte Irpino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Borello (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Borello (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Borello (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 244. — PIA.

(475)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Torniella (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Torniella (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Torniella (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 248. — PIA.

(476)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Ravi (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ravi (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ravi (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 242. — PIA.

(477)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Busseto (Parma) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Busseto (Parma) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Busseto (Parma) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 243. — PIA.

(478)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Pescia (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pescia (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pescia (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 246. — PIA.

(479)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Orciatico (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Orciatico (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Orciatico (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 247. — PIA.

(480)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Sassari ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Sassari chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Sassari la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 245. — PIA.

(481)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Cehovin fu Gregorio, nato a Trieste il 14 novembre 1878 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceccovini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Cehovin è ridotto in « Ceccovini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Elena Cehovin nata Valencich fu Andrea, nata il 19 luglio 1879, moglie;
2. Lidia di Ernesto, nata il 3 marzo 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6856)

N. 11419-10069.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leandro Cociancich fu Francesco, nato a Trieste il 26 giugno 1887 e residente a Trieste, via delle Mura, n. 10, p. t., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canciani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leandro Cociancich è ridotto in « Canciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Domenica Cociancich nata Mihovilcevic fu Michele, nata il 30 novembre 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6857)

N. 11419-13663.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nazario Cociancich di Giuseppe, nato a S. Antonio di Cap. il 16 giugno 1879 e residente a Trieste, campo S. Giacomo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cociani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Cociancich è ridotto in « Cociani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cociancich nata Metlica fu Giuseppe, nata il 27 gennaio 1884, moglie;
2. Maria di Nazario, nata il 30 agosto 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6858)

N. 11419-10601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Coslovich fu Giuseppe, nato a Matterada di Umago il 7 febbraio 1899 e residente a Trieste, Androna S. Fortunato, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Coslovich è ridotto in « Cosoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Coslovich nata Fonda fu Nicolò, nata il 4 marzo 1901, moglie;
2. Anna di Giuseppe, nata il 1° dicembre 1919, figlia;
3. Bruno di Giuseppe, nato il 27 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6859)

N. 11419-13661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Covacic di Francesco, nato a Trieste il 21 agosto 1905 e residente a Trieste, via Piccolomini, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Covacic è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6860)

N. 11419-13662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Covacic di Francesco, nato a S. Bartolomeo il 21 gennaio 1872 e residente a Trieste, via Piccolomini, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Covacic è ridotto in « Covelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gualtiero di Francesco, nato il 9 ottobre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6861)

N. 11419-11174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Covacich di Pietro, nato a Lesina (Dalmazia) il 29 maggio 1881 e residente a Trieste, via SS. Martiri, n. 4, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Covacich è ridotto in « Covacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Covacich nata Ketskemety di Giuseppe, nata il 4 gennaio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6862)

N. 11419-12955.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Covacich fu Giacomo, nato a Trieste il 24 agosto 1902 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 31-ter, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Covacich è ridotto in « Fabbrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Covacich nata Moro fu Basilio, nata il 24 maggio 1907, moglie;
2. Tenuccio di Mario, nato il 17 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6863)

N. 11419-11473.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Dadich in Piazza, nata a Trieste il 9 gennaio 1892 e residente a Trieste, piazza Venezia, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Daddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Dadich in Piazza è ridotto in « Daddi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6864)

N. 11419-11475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Dadich in Baschiera, nata a Trieste il 29 marzo 1890 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Daddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Mercede Dadich in Baschiera è ridotto in « Daddi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6865)

N. 11419-11474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Dadich fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 settembre 1886 e residente a Trieste, via Raimondo Battera, n. 258, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Daddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Dadich è ridotto in « Daddi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ilona Dadich nata Wydra di Marcello, nata il 14 aprile 1898, moglie;
2. Claudio di Renato, nato il 6 marzo 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6866)

N. 11419-33156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Dejak ved. Bednarz fu Cristiano, nato a Trieste il 9 dicembre 1877 e residente a Trieste, via Riccardo Pitteri, n. 6, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Deacco-Bernardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Dejak ved. Bednarz sono ridotti in « Deacco-Bernardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ervino fu Ernesto, nato il 23 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6867)

N. 11419-13106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Dolinschek (Dollinscheg) fu Luigi, nato a Trieste il 21 marzo 1881 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dolinschek (Dollinscheg) è ridotto in « Dolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Dolinschek nata Ierie fu Luigi, nata il 31 gennaio 1883, moglie;
2. Silvio di Francesco, nato il 3 agosto 1912, figlio;
3. Livia di Francesco, nata il 30 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6868)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso per titoli a 40 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1929, col quale venne bandito un concorso per titoli a 40 posti di vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, stabilendo, quale termine utile per la pre-

sentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, la data del 31 dicembre 1929;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra indicato è prorogato al 31 gennaio 1930.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(487)

Proroga del concorso per titoli a 16 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1929, col quale venne bandito un concorso per titoli a 16 posti di vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, stabilendo, quale termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, la data del 31 dicembre 1929;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra indicato è prorogato al 31 gennaio 1930.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(488)

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, che autorizza, in via eccezionale, l'assunzione di 20 alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di 20 alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 400 per il periodo fino al 30 giugno 1930 e di L. 425 per il periodo successivo, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il 20 marzo 1930 i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3;

2° atto di nascita.

Sono esclusi dal concorso i minori degli anni 18, alla data del presente decreto, e coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla stessa data, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312;

3° certificato attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato penale;

6° certificato medico;

7° certificato di esito di leva;

8° diploma originale, o copia autentica, di licenza ginnasiale o di licenza dall'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare, o di licenza da scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'istituto tecnico o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

9° tessera d'iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

Art. 4.

Restano fermi il diritto degli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e la quota dei posti riservati agli ex combattenti ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli aspiranti dovranno a corredo della domanda di ammissione al concorso allegare i documenti e i loro titoli.

Art. 5.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 6.

Gli esami scritti ed orali avranno inizio in Roma nel mese di aprile 1930 nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 7.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna è indetto un concorso per l'ammissione di 20 alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, giusta le norme stabilite dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal regolamento della carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614.

Le prove scritte ed orali avranno inizio nel mese di aprile 1930, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti su carta da bollo da L. 3 e da essi presentate non oltre il 20 marzo 1930 alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30, salve le eccezioni per gli ex combattenti e per gl'invalidi di guerra stabilite dagli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2° certificato di cittadinanza, legalizzato come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

5° certificato medico vistato nella firma dal podestà e debitamente legalizzato dal Prefetto, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale, o copia autentica, di licenza ginnasiale o di licenza dall'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare o di licenza da scuola professionale di 2° grado, ovvero attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'istituto tecnico o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

8° tessera d'iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti o invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione al concorso.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati; tuttavia i concorrenti attualmente impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, i quali comprovino tale loro qualità con l'esibizione di apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente avviso, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4.

Non sarà nemmeno tenuto alcun conto delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle Prefetture.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo della domanda, di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza. E' pure necessario che nella domanda sia data l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante o di altro suo recapito, restando in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare in seguito alla Prefettura le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo spetterà al personale predetto un assegno mensile lordo di L. 400 per il periodo sino al 30 giugno 1930 e di L. 425 per il periodo successivo, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo delle rispettive Prefetture, e quelli ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle Prefetture, dei giorni in cui avranno luogo gli esami.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono.

Roma, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale:
A. U. PACCES.

(489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio irriguo Santo Stefano-Santa Margherita in provincia di Messina.

Con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 8082, registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1929, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo Santo Stefano-Santa Margherita, con sede in Messina, ed è stata altresì nominata la Deputazione provvisoria.

(483)

Riconoscimento del Consorzio irriguo del Corbo in provincia di Girgenti.

Con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 6418, registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1929, registro n. 6, foglio 1920, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del Corbo, in territorio di Sciacca, provincia di Girgenti, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(484)

Riconoscimento del Consorzio irriguo del fiume Gela in provincia di Caltanissetta.

Con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 6873, registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1929, registro n. 6, foglio 189, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del fiume Gela, con sede in Gela, provincia di Caltanissetta, ed è stata altresì nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(485)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.07	Belgrado	33.88
Svizzera	369.87	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	93 —	Albania (Franco oro)	364 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	255 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.561	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	66.35
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Oro	17.25	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.68	Consolidato 5 %	78.325
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.89	I serie	72.30
Oro	368.44	II serie	72.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. — 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	378593 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gianellini Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Morandi Giuseppina di G. Batta ved. di Gianellini Giuseppe e moglie in seconde nozze di Giov. Ferrario, domic. a Legnano (Milano) . . . . per l'usufrutto: Morandi Giuseppina.	L.	24.50
Cons. 5 %	25574	Zagordi Ida di Tommaso, moglie di Talarico Angelo, domic. a Simeri-Crichi (Catanzaro), vincolata	»	385 —
»	333580	Comune di Cis (V. T.)	»	35 —
»	290525 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Mondovi Amalia fu Abramo, ved. Levi . . per la proprietà: Levi Vittoria fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Mondovi Amalia fu Abramo, ved. di Levi Attilio, domic. a Milano.	»	325 —
»	323502 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	»	35 —
»	321828	Martoia Libera di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Villarsocchiardo (Torino) . . .	»	45 —
3.50 %	187008	Fabbriceria parrocchiale di Santa Lucia di Segusino (Treviso)	»	7 —
Cons. 5 %	161287	Calì Stella di Lorenzo in Chiovari Antonino di Domenico, domic. a New York	»	650 —
3.50 %	543826 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pacifici Ferdinando, Ettore e Riccardo fu Eugenio, eredi indivisi del detto loro padre, domic. a Vasto (Chieti) . . . . per l'usufrutto: Rispoli Giulia fu Francesco, ved. di Pacifici Eugenio ed ora moglie di Iaquinangelo Giuseppe, domic. in Vasto (Chieti).	»	87.50
Cons. 5 %	67254 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scartabelli Gino fu Ottavio, domic. a Firenze per l'usufrutto: Montani Fanny.	»	500 —
»	67255 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scartabelli Dina fu Ottavio, moglie di Mogliotti Giovanni, domic. a Firenze . . . . . . per l'usufrutto: Monsani Fanny.	»	500 —
3.50 %	819459	De Gisi Filomena fu Sabato, ved. Piccolo Carmine . . .	»	210 —
Cons. 5 %	19010[illegible]	Lampis Elisio fu Antioco, domic. a Cuspini (Cagliari), vincolata	»	400 —
3.50 %	799351 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Sessant (Alessandria) . . . per l'usufrutto: Ivaldi Alberto fu Biagio, domic. in Torino.	»	490 —

Roma, 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5007)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.